



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali

REGOLAMENTO CREDITI F

(approvato dal Consiglio di Dipartimento del DiSPeS nella seduta del 4 ottobre 2023)

Art. 1 Disposizioni generali

1. Le attività per le quali possono essere attribuiti crediti formativi “lettera F” devono avere carattere di “relazione” o di “formazione” secondo l’art. 10, comma f, Decreto 03/11/1999, n. 509.

Art. 2 Attività di relazione

1. Sono attività di relazione quelle che prevedono la diretta collaborazione alla gestione e all’organizzazione di servizi o processi in ambito professionale o istituzionale.

2. Le attività di relazione riconosciute possono essere: tirocini di formazione e orientamento; volontariato e altre attività nell’ambito associativo o in enti del terzo settore; attività nell’ambito delle organizzazioni partitiche e sindacali; attività nell’ambito delle organizzazioni non governative; attività nell’ambito delle organizzazioni internazionali; attività di rappresentanza studentesca nell’ambito degli organi istituzionali di Ateneo.

3. Le attività di relazione per le quali si richiede l’attribuzione di crediti devono essere certificate da un referente dell’ente in cui esse si sono svolte. Tale certificazione deve necessariamente indicare la durata in ore e l’oggetto dell’attività svolta.

4. La partecipazione ad attività di relazione dà diritto al riconoscimento di 1 CFU per ogni 25 ore di attività.

Art. 3 Attività di formazione

1. Le attività di formazione riconosciute possono essere: corsi di formazione linguistica o culturale, compresi i dottorati previsti per gli insegnamenti linguistici dell’Ateneo inclusi nel Piano degli studi del corso di laurea a cui sono iscritti gli studenti che presentano la domanda di riconoscimento dei crediti; corsi di alfabetizzazione digitale e di informatica; corsi di formazione post-universitaria quali master, scuole estive, soggiorni di studio guidati, altri moduli formativi; seminari di studio, convegni e conferenze, sia universitari che extra-universitari.

2. Le attività di formazione possono essere svolte in modalità online, mista o esclusivamente in presenza.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali

3. Le attività di formazione possono prevedere anche una **prova finale di verifica**, attitudinale o cognitiva, o una relazione conclusiva sulle attività svolte.
4. La partecipazione ad attività di formazione della durata di due ore dà diritto al riconoscimento di 0,25 CFU.
La partecipazione ad attività di formazione di durata superiore alle due ore dà diritto al riconoscimento di 0,1 CFU per ogni ora ulteriore.
Qualora l'attività preveda lo svolgimento di una prova di verifica o di una relazione finale, vengono attribuiti 0,5 CFU aggiuntivi.
5. La partecipazione ai lettori previsti per gli insegnamenti linguistici dell'Ateneo inclusi nel Piano degli studi dello studente che richiede il riconoscimento dei crediti F dà diritto al riconoscimento di CFU secondo le modalità sopra indicate. La frequenza ad almeno l'80% delle ore di lettorato dà diritto ad ulteriori 0,5 CFU.
6. Le attività di formazione di durata inferiore alle due ore non possono essere riconosciute.
7. Nel computo delle ore di attività maturate per il riconoscimento dei crediti, non vengono considerate le frazioni di ora.
8. Per il riconoscimento dei crediti F per attività di formazione di durata superiore alle due ore, le ore di frequenza dovranno essere almeno il 60% delle ore programmate.

Art. 4 Procedura per il riconoscimento

1. Le "attività di relazione" e/o le "attività di formazione", come precedentemente definite, danno titolo al riconoscimento di crediti F solo se svolte entro il percorso di laurea triennale e/o magistrale, vale a dire nel periodo tra l'iscrizione al corso di laurea triennale e/o magistrale e il conseguimento del titolo, oppure se svolte entro i dodici mesi precedenti l'iscrizione a un corso di laurea triennale o magistrale.
2. La domanda di riconoscimento dei crediti F deve essere presentata almeno 2 mesi prima rispetto alla data dell'esame di laurea, secondo le modalità previste dalla segreteria del Dipartimento.
3. I docenti afferenti al Dipartimento che vogliono richiedere l'attribuzione ad attività di relazione o di formazione da loro promosse di un numero di crediti formativi superiore a quanto previsto dal presente Regolamento, dovranno rivolgere istanza motivata al Consiglio di Dipartimento, che dovrà autorizzare la deroga con apposita delibera.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali

4. Le “attività di relazione” e/o “attività di formazione” riconoscibili devono risultare coerenti con gli obiettivi didattici del Corso di Laurea di triennale o magistrale a cui i richiedenti sono iscritti.
5. Le attività lavorative retribuite non sono riconoscibili. Sono riconoscibili solo le attività per le quali viene erogato un mero rimborso spese.
6. Il Consiglio di Dipartimento può delegare ad una Commissione composta da docenti afferenti lo svolgimento delle istruttorie e l’attribuzione dei crediti F. La delega ha durata biennale ed è rinnovabile